

XVII CONVEGNO INTERNAZIONALE DI DIRITTO ROMANO
LIBERTÀ ED ABUSO NEL DIRITTO PRIVATO ROMANO

Copanello Lido, 1-4 giugno 2014



Promosso dalla Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali di Catanzaro, dal Dipartimento di Giurisprudenza di Messina, dal Centro di Ricerca "Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei" di Catanzaro e dal Centro Romanistico Internazionale Copanello (Coordinamento: proff. **Alessandro CORBINO** - **Antonino METRO** - **Isabella PIRO**), nei giorni 1-4 giugno 2014, presso il Centro Congressi del Villaggio Guglielmo di Copanello Lido, si è tenuto il XVII Convegno Internazionale di diritto romano dal titolo "**Libertà ed abuso nel diritto privato romano**".

L'inaugurazione del convegno ha avuto luogo nel pomeriggio del 1° maggio, sotto la presidenza del Prof. **Luigi LABRUNA** (Università di Napoli - Federico II); i lavori sono poi proseguiti con la relazione del Prof. **Emanuele STOLFI** (Università di Siena), intitolata "*Concezioni antiche della libertà*". Il relatore ha enunciato

le concezioni della libertà a Roma e nel mondo greco attraverso la tassonomia delle ricorrenze dei termini *libertas* ed *eleutheria* nelle fonti non solo giuridiche e la misurazione dei loro caratteri di fondo come emersi dalla comparazione sincronica, interna al mondo antico, e diacronica, tra mondo antico e moderno. Da circa due secoli il confronto tra libertà degli antichi e dei moderni è al centro di dibattiti di area giusfilosofica e politologica, ma *eleuteria* e *libertas* sono concetti tutt'altro che sovrapponibili.

La mattina del due maggio, sotto la presidenza del Prof. **J.P. CORIAT** (Università Paris II), si è aperta con la relazione del Prof. **Luigi GAROFALO** (Università di Padova), "*Lo scambio atipico e le sue tutele*", che ha preso le mosse dalla definizione di contratto di Labeone contenuta in D. 50.16.19 in cui la *conventio* è accompagnata da elementi aggiuntivi all'accordo che connotano le varie figure produttive di obbligazioni. È con Labeone e l'utilizzo dell'*actio praescriptis verbis* che è stata introdotta una tutela forte del contratto, a fronte della precedente tutela debole fondata sulla clausola *pacta conventa serbavo*.

Ha chiuso la mattinata di lavori il Prof. **Thomas FINKENAUER** (Università di Tubinga) con la relazione "*Forma, causa ed exceptio nella stipulatio*", in cui è stata descritta una libertà dei giuristi romani molto più ampia rispetto a quella oggi accettata. Le decisioni dei giuristi si fondavano sul consenso espresso nella *stipulatio*, accordo caratterizzato da una maggiore libertà rispetto a quanto si intenda di solito sia nella forma, sia nella interpretazione. La *stipulatio* non era un ostacolo agli scambi ma, piuttosto, espressione del liberalismo romano e la libertà nella sua interpretazione serviva ai giuristi romani per limitarne gli eventuali abusi, possibili in ragione dell'astrazione del formulario stipulatorio.

I lavori sono ripresi nel pomeriggio, presidente il Prof. **Laurens WINKEL** (Università di Rotterdam), con la relazione del Prof. **Giovanni LOBRANO** (Università di Sassari) dal titolo "*Lex Collegii. Libertas in legibus consistit*"; lo studioso ha riferito sul nesso intercorrente tra la libertà, le organizzazioni collettive private e la legge, evidenziando come non si possa porre la questione della libertà senza un'organizzazione collettiva ed in questo rapporto la

legge è il termine intermedio. La dottrina dal settecento ad oggi ha consegnato due nozioni di libertà: una dominante e l'altra recessiva. La prima è connessa alla limitazione che ne definisce l'essenza, la seconda è intrinsecamente legata alla partecipazione dei cittadini in opposizione alle *dominationes*.

È seguita la relazione della Prof.ssa **Amelia CASTRESANA** (Università di Salamanca) dal titolo "*Usura*". Vi sono stati affrontati gli aspetti terminologici della parola *usura* e di altri termini di aree semantiche affini, ad essa correlati. In particolare, risultano evidenziate le diverse accezioni del termine *usura* al singolare, che attiene all'uso di una cosa e all'utilità che fornisce la stessa, e al plurale, spesso utilizzato per indicare gli interessi.

Nella mattina del 3 maggio, con la presidenza del Prof. **Thomas MCGINN** (Università di Vanderbilt), si sono svolte le relazioni "*Actio aquae pluviae arcendae e abuso del diritto*", tenuta dal Prof. **Francesco SITZIA** (Università di Cagliari) e "*Usus servitutis e abuso, non usus e usucapio servitutis*", presentata dalla Prof.ssa **Cosima MÖLLER** (Università di Berlino).

Il Prof. **SITZIA** ha analizzato l'*actio aquae pluviae arcendae* come trattata nei testi post-classici e giustiniane. Le ricostruzioni moderne sulla proprietà romana non appaiono conformi alle impostazioni della giurisprudenza classica in cui si è costruita una pluralità di rimedi processuali, non sempre connessi tra loro e con varchi in cui non è previsto alcun rimedio.

La relazione della Prof.ssa **Cosima MÖLLER** si è occupata delle servitù nell'ottica del tema generale di libertà ed abuso nel diritto romano. Le servitù possono essere esercitate con abuso quando si evidenzia un'ingiustificata limitazione della libertà del proprietario del fondo servente. I giuristi romani hanno scelto differenti modelli di argomentazione per delimitare i limiti dell'uso specifico nelle servitù. Dal punto di vista dell'abuso sono state analizzate anche le conseguenze del *non usus*.

I lavori sono proseguiti nel pomeriggio, presidente il Prof. **Witold WOŁODKIEWICZ** (Università di Varsavia), con la relazione del Prof. **Pierluigi ZANNINI** (Università di Torino) "*Amicitia, beneficio e abuso del diritto: spigolando tra diverse tipologie negoziali*". La relazione ha evidenziato come per alcuni il diritto romano sia ancora in grado di offrire regole applicabili oggi, ma come ciò possa rivelarsi fuorviante. Vi sono aspetti del diritto romano che oggi non sono di facile comprensione. Si pensi a tutti quei rapporti che non siano legati ad un vantaggio economico, come il comodato che ha più a che fare con la *voluntas* e con l'*officium* che con la *necessitas*. In tali rapporti, nel diritto romano, *amicitia* e *officium* sono aspetti essenziali.

La sessione conclusiva del Convegno si è svolta la mattina del 04 maggio, sotto la presidenza del Prof. **Bernardo SANTALUCIA** (Università di Firenze), con la relazione del Prof. **Jean-François GERKENS** (Università di Liegi) "*Lo stato di necessità: invenzione romana o moderna?*", che ha illustrato l'assenza di una definizione comune e pacifica dello stato di necessità nelle codificazioni moderne europee. A livello giuridico lo stato di necessità si riferisce sempre alla necessità accessoria, è quindi essenziale che ci sia una scelta, un atto positivo da parte dell'agente. Non si trova una fonte romana che teorizzi lo stato di necessità, ma a livello casistico alcune fonti descrivono uno stato di necessità simile a quanto visto nei diritti moderni, pur se il pericolo non è sempre elemento necessario e non è previsto alcun risarcimento. È emerso, dunque, che i giuristi romani non avrebbero potuto essere in accordo totale sulla definizione moderna di stato di necessità.

Infine, la "Relazione conclusiva" della Prof.ssa **Carla MASI DORIA** (Università di Napoli - Federico II) che ha richiamato i diversi metodi utilizzati e sintetizzato le opinioni emerse nel Convegno sul tema libertà ed abuso nel diritto privato romano.

ADRIANA MURONI
Università di Sassari